

CLRE/2015/7 del 17.12.2015

CONSIGLIO LOCALE DI REGGIO EMILIA

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato - Proposta di affidamento a società a partecipazione mista pubblica e privata, con socio privato industriale operativo scelto mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica**

IL COORDINATORE F.F.
F.to Giammaria Manghi

parere di regolarità tecnica
il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

CONSIGLIO LOCALE DI REGGIO EMILIA

L'anno duemilaquindici il giorno diciassette del mese di dicembre alle ore nove e trenta presso la Sala del Consiglio Provinciale "Palazzo Allende" – Corso Garibaldi n. 59 – Reggio Emilia -, si è riunito il Consiglio Locale di Reggio Emilia convocato con lettera PG/2015/8847 del 14/12/2015. Assume la presidenza il Coordinatore facente funzioni Giammaria Manghi.

Risultano presenti all'appello:

Comune	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
ALBINEA	Giberti Nico	Sindaco	SI'	1,5708
BAGNOLO IN PIANO	Casali Paola	Sindaco	SI'	1,6696
BAISO	Corti Fabrizio	Sindaco	SI'	0,7328
BIBBIANO	Carletti Andrea	Sindaco	SI'	1,7603
BORETTO	Farri Wilmer	Assessore	SI'	1,0241
BRESCELLO			NO	1,0684
BUSANA			NO	0,4012
CA DEL BOSCO SOPRA	Tellini Tania	Sindaco	SI'	1,8298
CAMPAGNOLA EMILIA	Santachiara Roberto	Sindaco	SI'	1,0601
CAMPEGINE			NO	1,0007
CANOSSA	Grassi Marco	Consigliere	SI'	0,7926
CARPINETI	Borghi Tiziano	Sindaco	SI'	0,8542
CASALGRANDE	Vaccari Alberto	Sindaco	SI'	3,1178
CASINA	Busanelli Stefano	Assessore	SI'	0,9099
CASTELLARANO	Rivi Gianluca	Sindaco	SI'	2,5233
CASTELNOVO MONTI	Bini Enrico	Sindaco	SI'	1,8411
CASTELNOVO SOTTO	Bottazzi Maurizio	Sindaco	SI'	1,5456
CAVRIAGO	Corradi Stefano	Vice Sindaco	SI'	1,7185
COLLAGNA			NO	0,3520
CORREGGIO	Malavasi Ilenia	Sindaco	SI'	4,0870
FABBRICO	Terzi Maurizio	Sindaco	SI'	1,2484
GATTATICO	Boniburini Tiziana	Vice Sindaco	SI'	1,1237
GUALTIERI	Bergamini Renzo	Sindaco	SI'	1,2395
GUASTALLA	Verona Camilla	Sindaco	SI'	2,5152
LIGONCHIO			NO	0,3348
LUZZARA			NO	1,6357
MONTECCHIO EMILIA			NO	1,7972
NOVELLARA	Carletti Elena	Sindaco	SI'	2,3067
POVIGLIO	Manghi Giammaria	Sindaco	SI'	1,3031
QUATTROCASTELLA	Tagliavini Andrea	Sindaco	SI'	2,2213
RAMISETO			NO	0,4020
REGGIO EMILIA	Vecchi Vecchi	Sindaco	SI'	25,578 4
REGGIOLO	Angeli Roberto	Sindaco	SI'	1,6432
RIO SALICETO	Malavasi Lucio	Sindaco	SI'	1,1539
ROLO	Nasi Luca	Vice Sindaco	SI'	0,8323
RUBIERA	Cavallaro Emanuele	Sindaco	SI'	2,4580
S. MARTINO IN RIO	Casarini Giammaria	Assessore	SI'	1,4171

Comune	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
S. POLO D'ENZA	Carletti Mirca	Sindaco	SI'	1,1315
S. ILARIO D'ENZA	Moretti Marcello	Sindaco	SI'	1,9128
SCANDIANO	Mammi Alessio	Sindaco	SI'	4,0819
TOANO	Volpi Vincenzo	Sindaco	SI'	0,8980
VETTO			NO	0,5063
VEZZANO CROSTOLO	SUL Bigi Mauro	Sindaco	SI'	0,8598
VIANO	Borghi Nello	Assessore	SI'	0,7288
VILLA MINOZZO	Manicardi Lucia	Consigliere	SI'	0,8107
PROVINCIA di REGGIO EMILIA	Manghi Giammaria	Presidente	SI'	10,000 0

Presenti n. 37 quote 92,50 Assenti n. 9 quote 7,50

Riconosciuta la validità della seduta, il Dott.Giammaria Manghi, in qualità di Coordinatore facente funzioni del Consiglio Locale invita a passare alla trattazione dell'o.d.g..

Il dibattito è integralmente sottoposto a registrazione audio conservata agli atti.

Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Proposta di affidamento a società a partecipazione mista pubblica e privata, con socio privato industriale operativo scelto mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica

Visti:

- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”;
- il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221 recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, art. 34, comma 20;
- il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla l. 14 settembre 2011, n.148, recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”, art. 3-bis;
- la L.R. Emilia Romagna 6 settembre 1999, n. 25 recante “Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti Locali per l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato e del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani”;
- la L.R. Emilia Romagna 23 dicembre 2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente”;
- la deliberazione AEEGSII 27 dicembre 2013 643/2013/R/idr;

premesse che:

- l'art 3 bis del D.lgs. n. 138/2011 e s.m.i ha previsto che *“a tutela della concorrenza e dell'ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi, entro il termine del 30 giugno 2012 [...]”*;
- in ottemperanza a quanto disposto dal predetto decreto legislativo, la Regione Emilia-Romagna ha provveduto con L.R. n. 23/2011 a:

- individuare l'intero territorio regionale quale ambito territoriale ottimale;
- istituire, con decorrenza 1 gennaio 2012, l'Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani, disponendo il subentro della stessa in tutti i rapporti giuridici delle sopprese forme di cooperazione e, pertanto, anche nei contratti con i precedenti gestori nei rispettivi bacini di affidamento;
- determinare gli organi dell'Agenzia tra cui i Consigli locali e il Consiglio d'Ambito assegnando ai primi le funzioni di individuare, anche aggregandoli, i bacini di affidamento, nelle more del riallineamento delle scadenze delle attuali gestioni e di proporre al Consiglio d'Ambito la forma di gestione dei servizi medesimi e al secondo l'approvazione, tra l'altro, del Piano d'Ambito e l'assunzione delle decisioni finali in ordine alle modalità di affidamento dei servizi;
- le gestioni del Servizio Idrico Integrato (SII) nella provincia di Reggio Emilia, affidate da AATO 3 Reggio Emilia, cui questa Agenzia è subentrata, risultano scadute come di seguito indicato:
 - AST S.r.l. Unipersonale nel Comune di Toano – 31/12/2010
 - IREN S.p.A. sul restante territorio provinciale – 20/12/2011
- le gestioni suddette proseguono a tutt'oggi in regime di proroga tecnica trattandosi di servizi essenziali alla collettività e dunque non suscettibili di interruzione per assicurare la continuità del servizio pubblico;

richiamati:

- l'art. 147 comma 2 bis del D.Lgs. n. 152/2006 come introdotto dal D.L. n. 133/2014, in base al quale, qualora l'ambito territoriale ottimale del SII sia l'intero territorio regionale è consentito l'affidamento ad un gestore unico in ambiti comunque non inferiori ai territori provinciali o delle città metropolitane;
- l'art. 34, c. 20 del D.L. n. 179/2012 e s.m.i. in base al quale per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste;
- l'art. 3-bis, comma 1-bis del D.L. 13/08/2011, n. 138 che prevede che siano gli enti di governo d'ambito ad effettuare l'affidamento tramite la relazione prescritta dall'articolo 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012 s.m.i., dando conto della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e motivandone le ragioni con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio. La relazione deve, inoltre, comprendere un Piano Economico-Finanziario che contenga anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti. Nel caso di affidamento *in house*, il Piano deve inoltre contenere la specificazione dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento da aggiornare ogni triennio, inoltre gli Enti locali proprietari devono procedere, contestualmente all'affidamento, ad accantonare pro quota nel primo bilancio utile, e successivamente ogni triennio, una somma pari all'impegno finanziario corrispondente al capitale proprio previsto per il triennio nonché a redigere il bilancio consolidato con il soggetto affidatario *in house*;
- le ulteriori disposizioni previste dall'art. 172, c. 1 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i, secondo cui gli Enti di governo degli ambiti che non abbiano provveduto, sono tenuti entro il

termine del 30/09/2015, a redigere il Piano d'Ambito, a scegliere la forma di gestione e ad avviare le relative procedure di affidamento; il medesimo articolo 172, al c. 4 prevede, in caso di inadempienza al predetto termine, l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Presidente della Regione che pone le relative spese a carico dell'Ente di governo dell'ambito, determina le scadenze dei singoli adempimenti procedurali e avvia, entro trenta giorni, le procedure di affidamento; l'articolo in parola inoltre, quale specifica sanzione, dispone la responsabilità erariale dell'Ente di governo i cui costi di funzionamento riconosciuti in tariffa verrebbero azzerati per tutta la durata temporale dell'esercizio dei poteri sostitutivi;

dato atto che:

- con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 45 del 29/09/2015 è stato approvato il Piano d'Ambito per il territorio di Reggio Emilia, che, per il periodo 2014-2017, conferma il programma degli investimenti deliberato con atto CLRE 2/2014 citato, e con riserva di sentire il Consiglio Locale in riferimento al Piano Economico Finanziario – parte “D” di detto Piano – ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. c) della L.R. 23/2011;
- con deliberazione CAMB/2015/46 del 29 settembre 2015 il Consiglio d'Ambito ha deliberato:
 - di disporre l'avvio della procedura di affidamento del Servizio Idrico Integrato per l'intero territorio provinciale, individuato in ottemperanza al dettato normativo ex art. 147, c. 2 bis del D.lgs. n. 152/2006 quale perimetro di affidamento del servizio, secondo il regime *in house providing*, in coerenza con la deliberazione del Consiglio Locale di Reggio Emilia n. 2/2013 previa verifica da parte del Consiglio Locale e dei Comuni del territorio provinciale delle condizioni di fattibilità tecnico/economica richiamate nella stessa deliberazione, da completarsi entro il 31/12/2015;
 - di disporre che, qualora entro la fine del corrente anno l'Agenzia non sia in possesso della documentazione necessaria per le valutazioni di competenza, con particolare riferimento alla sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, agli specifici obblighi disposti dalle leggi nazionali per tale tipo di affidamento e alla sostenibilità tecnico-economica del progetto societario, si darà avvio alla procedura di gara per la concessione a terzi del Servizio Idrico Integrato per il bacino territoriale di Reggio Emilia;
- con deliberazione del Consiglio locale n. 4 del 23/10/2015 è stato espresso parere favorevole sul Piano Economico Finanziario del Piano d'Ambito del Servizio Idrico Integrato per il territorio della provincia di Reggio Emilia, approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 45 del 29.09.2015, con presa d'atto che la programmazione degli investimenti (parte B del Piano d'Ambito), di propria competenza, è rimasta invariata nei suoi contenuti rispetto alla deliberazione del Consiglio Locale n. 2/2014 di approvazione del Programma degli Interventi per il quadriennio 2014-2017;

considerate le disposizioni che prevedono obblighi di accantonamento a carico dei bilanci dei Comuni in relazione al possesso di partecipazioni societarie:

- la L. n. 147/2013, che all'art. 1, c. 551 e ss. prevede un obbligo di accantonamento a carico dei comuni riferito alle “perdite” delle società che presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo;
- l'art. 204, c. 1, del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000, con particolare riferimento all'ultimo periodo: “(...) *Non concorrono al limite di indebitamento le garanzie prestate per le quali l'ente ha accantonato l'intero importo del debito garantito*”.

posto che, nel caso di affidamento *in house providing*, l'art. 3-bis, comma 1-bis del d.l. n. 138/2011 prevede che la relazione tecnico-economica di cui all'art. 34, comma 20 del d.l. n.

179/2012 deve fornire dati aggiuntivi circa la sostenibilità economica della forma di gestione prescelta («con la specificazione, nell'ipotesi di affidamento in house, dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento da aggiornare ogni triennio») ed impone altresì una ulteriore garanzia («Nel caso di affidamento in house, gli enti locali proprietari procedono, contestualmente all'affidamento, ad accantonare pro quota nel primo bilancio utile, e successivamente ogni triennio, una somma pari all'impegno finanziario corrispondente al capitale proprio previsto per il triennio nonche' a redigere il bilancio consolidato con il soggetto affidatario in house»);

ritenuto che, nell'attuale contesto di finanza pubblica, l'obbligo di accantonamento di cui all'art. 3-bis, comma 1-bis del d.l. n. 138/2011 potrebbe generare dei riflessi negativi sui bilanci degli enti locali soci;

considerato che, nel caso di affidamento *in house providing*, gli enti locali dovrebbero finanziare con propri fondi o con proprio patrimonio la quota parte di indennizzo a favore del gestore uscente o che, in alternativa il gestore a totale controllo pubblico dovrebbe contrarre (in toto o in parte) l'indebitamento necessario e che – in entrambi i casi – si potrebbero determinare delle criticità per le finanze degli enti locali;

ritenuto che:

- il livello di approfondimento sviluppato relativamente alla tipologia di affidamento in house elaborato da parte di Agac Infrastrutture sia risultato adeguato per una valutazione informata delle scelte da compiere da parte del Consiglio Locale;
- particolare importanza, nel percorso di approfondimento sinora compiuto, sia stata rivestita dal Forum Provinciale per l'Acqua, tavolo di lavoro partecipato da istituzioni, cittadini ed associazioni allo scopo di approfondire tutti gli aspetti connessi alla gestione del servizio idrico integrato e sviluppare un percorso culturale sul tema dell'acqua;
- i potenziali rischi connessi all'indebitamento necessario per attuare il progetto di fattibilità della gestione secondo il regime *in house providing* non sono ritenuti sostenibili da larga parte dei comuni della provincia di Reggio Emilia;
- pertanto, non sussistono le condizioni per l'affidamento del servizio pubblico ad un soggetto *in house providing*;

considerato che l'ordinamento comunitario prevede quale forma di gestione anche la società a partecipazione mista pubblica e privata altrimenti detta "partenariato pubblico privato", con socio privato industriale scelto con procedura competitiva ad evidenza pubblica avente ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di compiti operativi connessi alla gestione del servizio;

rilevato che l'affidamento, mediante concessione amministrativa, del servizio pubblico alla società a partecipazione mista pubblica e privata consente di superare i problemi operativi che derivano dalle norme di legge sopra richiamate nell'ipotesi in cui fosse scelta la soluzione organizzativa del modello *in house providing*;

considerato che la soluzione organizzativa della società a partecipazione mista pubblica e privata garantisce, rispetto alla forma di gestione della gara per l'affidamento del servizio, una maggiore partecipazione degli enti locali nella *governance* gestionale del servizio pubblico ed assicura condizioni e garanzie per l'interesse pubblico aggiuntive rispetto a quelle presenti nelle procedure di gara per l'assegnazione del servizio pubblico e nelle gestioni conseguenti a tale modalità di affidamento;

ritenuto che gli atti di affidamento alla società mista avente le caratteristiche sopra descritte prevedano condizioni e garanzie per l'interesse pubblico e a tutela delle comunità locali ed in particolare si chiede alla struttura tecnica ed al Consiglio d'Ambito dell'Agenzia di operare affinché l'affidamento abbia le seguenti caratteristiche:

1. maggioranza nella compagine societaria detenuta dai Comuni reggiani escludendo quindi l'avvio di una procedura di gara per la titolarità del Servizio Idrico Integrato;
2. strumenti per la piena attuazione del Piano d'ambito approvato dalle autorità pubbliche e che stabilisce il piano degli investimenti ed il programma degli interventi;
3. perimetro di attività del gestore (sia della società mista che del partner operativo) corrispondente al bacino (subambito) di Reggio Emilia;
4. capacità di controllare i costi operativi ed i flussi di liquidità generati dalle tariffe in conformità e nei limiti delle determinazioni tariffarie dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico;
5. particolare attenzione alle leve disponibili per contenere le tariffe e garantire supporto alle fasce sociali più vulnerabili in conformità e nei limiti delle determinazioni tariffarie dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico;
6. definizione, nel corso della procedura competitiva ad evidenza pubblica, di prescrizioni che consentano una stretta relazione tra il bacino di affidamento ed il soggetto gestore;

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dall'Ing. Vito Belladonna, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

dato atto che per i testi integrali degli interventi si rimanda alla registrazione che viene acquisita agli atti;

a voti resi nelle forme di legge, con voti a favore n. 30 (quote 81,90), con voti contrari n. 1 (Comune di Viano – quote 0,70), astenuti n. 6 (Comuni di Carpineti, Casalgrande, Casina, Castelnuovo Ne' Monti, Novellara, Villa Minozzo – quote 9,80);

DELIBERA

1. di proporre, a modifica della propria precedente deliberazione n. 2/2013 ed a seguito della deliberazione CAmb/2015/46 del 29 settembre 2015 che optavano per la gestione secondo il modello in house - providing, l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato, nel territorio della provincia di Reggio Emilia, ad una società a partecipazione mista pubblica e privata, con socio privato industriale scelto mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica avente ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di compiti operativi connessi alla gestione del servizio;
2. di predisporre il progetto di nuovo affidamento nel rispetto delle caratteristiche descritte in premessa (vedi punti da 1 a 6) secondo la formula organizzativa della società a partecipazione mista pubblico-privata con socio privato industriale scelto con procedura competitiva ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario;
3. di precisare che la proposta di cui al precedente punto deve intendersi, in ogni caso, nel rispetto della pianificazione regionale di gestione del Servizio Idrico Integrato, della

pianificazione d'ambito e delle determinazioni del Consiglio d'Ambito in merito alle modalità di svolgimento della procedura per la selezione del socio privato, in coerenza alle prerogative proprie e dei Comuni della provincia;

4. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.

Approvato e sottoscritto

Il Coordinatore del Consiglio Locale F.F.
F.to Giammaria Manghi

Il segretario verbalizzante
F.to Enrico Menozzi

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Bologna, 18 gennaio 2016

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna